



La Privacy nel condominio (D. Lgs. n. 196/2003)

Sin dal 2003, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 196/2003, meglio noto come Codice della Privacy, il Garante ha fornito una serie di precisazioni idonee a tutelare e bilanciare gli opposti diritti dei condomini al controllo dell'operato dell'amministratore e alla riservatezza delle informazioni ad esso fornite. Successivamente, con l'entrata in vigore della **legge 220/2012**, "c.d. Riforma del Condominio", sono state fornite una serie di precisazioni in merito alle modalità del trattamento dei dati dei condomini da parte dell'amministratore. Oggi, con l'entrata in vigore del **Regolamento UE 2016/679**, meglio conosciuto con l'acronimo GDPR (General Data Protection Regulation), si è data una disciplina organica a livello europeo alla materia della protezione dei dati personali.

Oggi, chiunque per ragioni professionali venga in possesso di dati personali di terzi soggetti **deve attenersi a quanto stabilito dal Regolamento e dal Codice della Privacy, compresi dunque gli amministratori di condominio.**

Il Condominio è un luogo di stretta convivenza tra numerose persone, per cui le esigenze di privacy e riservatezza vanno opportunamente bilanciate con gli ulteriori diritti in gioco relativi ai condomini ed eventuali terzi.

E' fondamentale comprendere che i dati personali, se incautamente divulgati, possono rivelare informazioni anche particolarmente delicate sugli abitanti del condominio, con conseguente lesione della riservatezza.

Principi del GDPR

- **Dati personali e trattamento:**

- ✓ Il condominio è il soggetto titolare del trattamento e l'amministratore in quanto rappresentante legale del condominio ha il duplice ruolo di titolare ex art. 24 GDPR e responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR. I singoli condomini rivestono invece il ruolo di "interessato" del trattamento.



- ✓ Nell'ambito della gestione condominiale il titolare del trattamento è il condominio nel suo complesso, inteso come somma dei singoli condomini. Questo perché il condominio non è un soggetto con personalità giuridica, per cui la contitolarità va a tutti i condomini (l'assemblea condominiale).
- **Dati personali trattati dall'Amministratore:**
 - ✓ L'amministratore nell'esercizio del mandato conferitogli si trova a trattare numerosi dati personali. Basti pensare ai doveri elencati dall'art. 1130 c.c. per rendersi conto della mole di dati personali che l'amministratore si trova a trattare quotidianamente. Pensiamo per esempio all'obbligo di convocare annualmente l'assemblea condominiale e ai dati personali che tratta l'amministratore quando invia la convocazione ai singoli condomini (nome, cognome, indirizzo, interno, ecc.), oppure ai dati che tratta nel curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale (contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e/o di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, dei dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché di ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio).
 - ✓ Ne consegue che il trattamento di tali dati non può prescindere dal rispetto della normativa sopra richiamata.
- **Modalità del trattamento:**
 - ✓ I dati personali devono essere trattati dall'amministratore in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del principio di proporzionalità; devono essere completi, ma allo stesso tempo non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Debbono altresì essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; devono essere esatti e pertinenti, e se necessario, aggiornati.
 - ✓ Norme più stringenti si rinvengono invece relativamente al trattamento dei dati di natura sensibile, ovvero quelli che



rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il trattamento di tali dati è consentito solo se risulta indispensabile ai fini amministrativi e gestionali e previo consenso esplicito dell'interessato al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche. La normativa individua poi una serie di situazioni in cui il trattamento di siffatti dati può prescindere dal consenso esplicito. Particolare cura deve essere prestata anche con riferimento alla conservazione dei dati raccolti.

- ✓ Incombe sull'amministratore l'onere di conservare i dati raccolti e trattati, siano essi in formato cartaceo o elettronico, in luogo sicuro, al riparo da indebiti accessi e di porre in essere adeguate misure di sicurezza per la loro protezione. Devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

- **Informativa sulla Privacy:**

- ✓ L'obbligo di informativa sul diritto alla privacy è contenuto negli artt. 13 e 14 del GDPR. L'informativa deve essere portata a conoscenza degli interessati nel momento stesso in cui i dati personali sono ottenuti.
- ✓ Tramite l'informativa l'amministratore di condominio fornisce all'interessato informazioni in merito all'identità e ai dati di contatto del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento, agli eventuali destinatari o alle eventuali categorie di destinatari dei dati personali, al periodo di conservazione degli stessi, all'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.

- **Accesso ai dati:**



- ✓ In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, ogni condomino (o partecipante alla vita condominiale come il locatore) ha ovviamente il diritto di accesso ai propri dati detenuti dal Condominio, come previsto dalle leggi vigenti (art. 15 GDPR). Inoltre, in base alle norme previste dal Codice Civile egli può avere informazioni sulle spese e gli inadempimenti degli altri condomini, sia col rendiconto annuale che richiedendole direttamente all'amministratore. Non è necessario il consenso dei condomini interessati in quanto prevale il principio della trasparenza.
 - ✓ In generale i condomini, quali contitolari del trattamento, possono avere informazioni riguardanti l'amministrazione ed il funzionamento del condominio, compreso il diritto di estrarre copie dei documenti giustificativi di spesa (art. 1130 bis codice civile). L'art. 63, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice civile, inoltre, obbliga l'amministratore a comunicare ai creditori che ne facciano richiesta i dati condomini morosi.
 - ✓ Dette informazioni, però, non possono essere divulgate a terzi, e quindi **non è ammissibile l'affissione di questi dati nelle bacheche condominiali** (in quanto sono necessariamente esposte anche a soggetti non condomini), ma possono essere utilizzati per la tutela di propri diritti in giudizio. La legge (riforma del condominio del 2012) obbliga espressamente l'amministratore a comunicare ai creditori non soddisfatti, che ne facciano richiesta, i dati dei condomini morosi. I condomini hanno, inoltre, diritto di accedere e estrarre copia (a proprie spese) della rendicontazione periodica del conto corrente condominiale, la cui apertura è obbligo di legge a carico dell'amministratore.
- **Registro dei trattamenti:**
 - ✓ Anche l'amministratore dei condominio dovrà redigere il registro dei trattamenti (da intendersi non solo i propri ma in particolare i trattamenti per conto del condominio) nel momento in cui tratti particolari categorie di dati, anche in considerazione del fatto che il trattamento non è certo occasionale. Ad esempio, nel caso di delibere sull'abbattimento di barriere



architettoniche con riferimento a condomini diversamente abili, oppure nel caso di trattamento di dati sanitari a seguito di danni subiti all'interno del condominio, oppure nel caso di trattamento di dati riferibili a soggetti che dovrebbero essere assunti dal condominio. Ovviamente in questi casi nel registro possono essere indicati solo i trattamenti per i quali scatta l'obbligo di tenuta del registro.

- **Registro dell'anagrafe condominiale:**

- ✓ L'art. 1130, n. 6, del codice civile obbliga l'amministratore a tenere il registro di anagrafe condominiale, nel quale devono essere riportate le generalità (nome, cognome, residenza o domicilio, codice fiscale) dei singoli condomini, i proprietari e titolari di diritti reali o diritte personali di godimento, compreso i dati catastali di ciascuna unità immobiliare.
- ✓ Ogni variazione dei dati deve essere comunicata dai condomini all'amministratore entro 30 giorni. In caso di inerzia l'amministratore è onerato di acquisire i dati dai pubblici registri ponendone il costo a carico dei condomini. Il Garante ha però precisato che il condomino non è tenuto a fornire all'amministratore la prova documentale delle informazioni (es. copia dell'atto di compravendita).

- **Sito WEB del Condominio:**

- ✓ L'art. 71 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede: "Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini".
- ✓ Quindi, in presenza della volontà dell'assemblea condominiale, pari ad un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito web del condominio. Il sito potrà essere utilizzato per semplificare le comunicazioni tra condominio e condomini, come bacheca



virtuale. Inoltre l'amministratore potrà caricare i documenti riguardanti l'amministrazione e la gestione del condominio, consentendone un accesso più veloce da parte dei condomini o aventi diritto. Ovviamente tali documenti dovranno essere in un'area riservata, in modo che solo gli aventi diritti, con apposite credenziali di accesso, possano averne cognizione. Sarà sempre l'assemblea a stabilire quali documenti potranno essere presenti sul sito.

- ✓ L'utilizzo del sito web come strumento di comunicazione tra amministratore e condomini, ovviamente, presenta vari problemi di trattamento dei dati. Il sito utilizza generalmente dei cookie, tratta dati di vario tipo a seconda delle comunicazioni tra le parti, e in particolare l'utilizzo di servizi terzi (es. chat, video) può determinare il trasferimento di dati a terze parti. Tutti questi trattamenti devono essere conformi alle norme in materia di protezione dei dati personali, quindi con informativa, banner cookie, scelta adeguata dell'agenzia web quale responsabile del trattamento, ecc...
- ✓ La pubblicazione online dei documenti, però, non si sostituisce alla normale gestione degli stessi da parte dell'amministratore, che dovrà comunque continuare a tenere tali documenti in forma cartacea o elettronica (a seconda dei documenti) in base alla normativa vigente.

- **Telecamere nel condominio:**

- ✓ Il Condominio può installare un sistema di videosorveglianza che riprenda le sole aree comuni (es. accessi all'edificio, area parcheggio, cortili...) a seguito di una delibera assembleare con un numero di voti a favore pari alla maggioranza dei millesimi dei presenti e almeno la metà del valore dell'edificio (artt. 1122 ter e art. 1136 c.c.). L'installazione di questi impianti è ammissibile solo in relazione all'esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo (che dovranno essere opportunamente documentate, ad esempio tramite denunce) di regola costituite da illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano, ad esempio, la custodia di denaro o altri beni. L'assemblea



condominiale dovrà valutare, quindi, se esistono altri strumenti meno invasivi per la medesima finalità, quale è l'impatto sulle persone che saranno riprese dalle telecamere (in particolare se minori, in aree condominiali dedicate al gioco, o dipendenti del condominio), valutare le misure organizzative e tecniche per la sicurezza degli impianti e delle riprese, e definire le procedure di accesso alla riprese oltre che i soggetti che avranno il compito della gestione degli impianti.

✓ Un sistema di telecamere per il controllo delle aree comuni è soggetto alle norme in materia di protezione dei dati personali:

- le telecamere vanno segnalate con gli appositi cartelli (informativa) che esplicitano le finalità delle riprese (il cartello va posizionato prima dell'area della riprese);
- le registrazioni vanno conservate per un periodo limitato (in genere 24-48 ore, comunque non oltre 7 giorni, vedi FAQ Garante Privacy punto 11);
- le telecamere devono essere rivolte esclusivamente sulle aree comuni (accessi, garage) evitando i luoghi circostanti e le aree private (strada, esercizi commerciali);
- le registrazioni devono essere protette in modo che solo le persone autorizzate possano accedervi.

✓ La videosorveglianza nel condominio generalmente ha come base giuridica i legittimi interessi del titolare del trattamento alla tutela dei beni comuni contro fatti illeciti, eventi disastrosi quali incendi e allagamenti, vandalismi, ecc..., e per acquisire prove da poter utilizzare in sede giudiziaria. Tali legittimi interessi vanno ovviamente bilanciati opportunamente con le libertà e i diritti dei cittadini.

E' importante anche stabilire il luogo della conservazione delle immagini, che deve essere opportunamente messo in sicurezza per evitare accessi non autorizzati, e i soggetti autorizzati che potranno accedere alle immagini. Se la gestione dell'impianto è affidata ad una ditta terza (es. società di vigilanza) questa sarà responsabile del trattamento. L'informativa breve (cartello) non



è sufficiente, in quanto occorre che rimandi all'informativa estesa che deve essere messa a disposizione degli interessati, ad esempio sul muro o presso il portiere se presente o anche sul sito web (con opportuno link di rimando).

Ovviamente se le telecamere riprendono dipendenti del condominio o dell'amministratore occorre rispettare le specifiche norme a tutela dei lavoratori.

- ✓ I moderni videocitofoni sono equiparati ai sistemi di videosorveglianza, quindi valgono le medesime regole. Se installati dal Condominio occorre rispettare le norme in materia di privacy, se installate dal singolo condomino non si applicano, invece, le norme in materia di privacy, purché siano utilizzati a fini personali, con un raggio d'azione limitato, e le riprese non siano destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione.
- ✓ Un condomino, invece, può installare telecamere (o videocitofoni) a fini personali (e senza diffusione delle riprese) purché l'angolo delle riprese sia limitato agli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini. In questo caso non vi sono oneri da rispettare applicandosi l'esenzione domestica, cioè non si applicano le norme in materia di protezione dei dati personali (quindi non occorre nemmeno mettere dei cartelli-informativa). Devono comunque essere adottate cautele (come appunto limitare l'angolo delle riprese agli spazi di propria esclusiva pertinenza) al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), come precisato dalla Corte di Cassazione, sez. I civile, con sentenza del 24 aprile-9 agosto 2012 n. 14346. In questa prospettiva l'autorità Garante propende per un'interpretazione estensiva del concetto di domicilio, intendendo anche le aree comuni, laddove invece la giurisprudenza è costante nell'escludere le aree comuni dal concetto di domicilio e appartenenze.



- ✓ Il singolo condomino che installa un sistema di videosorveglianza all'interno della sua abitazione, anche se si avvale di collaboratori domestici (quindi dipendenti) non è tenuto a rispettare i limiti e i divieti di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, che non trovano applicazione nel rapporto di lavoro domestico. Dovrà comunque fornire l'informativa al lavoratore.

Giurisprudenza in materia di Privacy

Cassazione civile sez. II, 12/06/2018, n.15332 : Privacy in materia di condominio

In tema di privacy in materia di condominio, è punita la condotta dell'amministratore che non collabora con il Garante per la protezione dei dati personali, a prescindere dall'esito del procedimento aperto a seguito della segnalazione fatta, al cui esame era correlata la richiesta di informazioni inevasa.

Cassazione penale sez. III, 23/11/2016, n.15221: Bacheca condominiale e Privacy

La bacheca condominiale non può essere utilizzata per divulgare informazioni su procedimenti giudiziari in corso a carico di qualcuno, in quanto ciò consente la divulgazione delle notizie a terzi estranei al condominio. Tale tipo di notizia non è, infatti, riservata ai soli condomini, i quali hanno il diritto di averne conoscenza, ma la diffusione deve avvenire con metodi che scongiurino divulgazioni esterne a terzi. In tal caso si configura una violazione della privacy.

(Nel caso di specie, un condomino dopo aver avuto un acceso diverbio con il portiere dello stabile, aveva denunciato quest'ultimo per lesioni e aveva affissa nella bacheca condominiale un avviso in cui si informava che il portiere si era allontanato per recarsi presso la Procura per rispondere del fatto denunciato. Per i giudici, si tratta di una condotta che ha screditato la reputazione e professionalità sul luogo di lavoro del portiere).

Il '**trattamento illecito di dati**', ex art. 167 del d.lg. n. 196 del 2003, punisce la condotta di colui che procede al trattamento di dati personali, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri



un danno; tuttavia, è necessario che dal fatto derivi un effettivo nocumento (riconosciuta la responsabilità di un condomino che aveva affisso un foglio nella bacheca condominiale nel quale si riferiva di un procedimento pendente ai danni del portiere).

Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 23/01/2013, n. 1593: Informazioni relative al riparto delle spese

In materia di privacy, dal momento che ai sensi dell'art. 4, comma 1°, lett. b), "dato personale" oggetto della tutela apprestata dal D.Lgs. 196/2003 (cosiddetto Codice della privacy, e già dalla legge 675/1996) è "qualunque informazione" relativa a "persona fisica, persona giuridica, ente o associazione", che siano "identificati o identificabili", anche "indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione", i dati dei singoli partecipanti al condominio raccolti e utilizzati per le finalità di cui agli artt. 1117 e segg. cod. civ. sono senz'altro da ricondurre a tale nozione, e conseguentemente assoggettati alla disciplina posta dalla suindicata fonte.

Tuttavia, in ambito condominiale, le informazioni relative al riparto delle spese, all'entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri pregressi possono essere peraltro oggetto di trattamento anche senza il consenso dell'interessato.

Corte di Giustizia europea (CGUE), la sentenza dell'11 dicembre 2014 (causa C-212/13, František Ryneš c. Ú adpro ochranu osobních údaj):

La Corte di Giustizia europea ha precisato che l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza, con registrazione video delle persone e immagini conservate in un hard disk, sistema installato da una persona fisica nella sua abitazione familiare per proteggere i beni, la salute e la vita dei proprietari dell'abitazione, sistema che però sorveglia parimenti lo spazio pubblico, non costituisce un trattamento dei dati effettuato per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico, e quindi è soggetto alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali. Questo perché l'immagine di una persona registrata da una telecamera è un dato personale nel momento in cui consente di identificare la persona interessata.



Violazioni alla Privacy del Condominio

Sono diversi i casi in cui, per legge, il diritto alla privacy in condominio può essere violato e sono soprattutto quando l'amministratore rende noti nomi e cognomi dei condomini quando non si può fare, o quando i vicini scrivono nomi e cognomi di altri condomini in bacheca in riferimento a fatti che non devono e non possono essere resi pubblici, o, ancora, quando si installano telecamere o altri sistemi di videosorveglianza per il controllo della propria casa ma che inquadrano anche la proprietà privata o parte di essa di un altro condomino.

CASISTICHE DI VIOLAZIONE

Spetta all'amministratore di condominio la responsabilità del trattamento dei dati e di gestione e custodia delle informazioni in suo possesso.

I casi in cui può essere violato il diritto alla privacy in condominio possono essere diversi e a violare tale diritto possono essere sia amministratore di condominio, sia condomini stessi e sia terze persone.

Si viola, infatti, il diritto alla privacy in condominio nei seguenti casi:

1. quando l'amministratore di condominio rende noti nomi e cognomi dei condomini quando non si può fare e a meno che la divulgazione dei nomi non sia relativa a questioni legate a condominio e parti comuni di esso, considerando che l'amministratore di condominio è responsabile dei dati personali che raccoglie ed è tenuto che a custodirli;
2. quando i vicini scrivono nomi e cognomi di altri condomini in bacheca in riferimento a fatti che non devono e non possono essere resi pubblici;
3. quando si installano telecamere o altri sistemi di videosorveglianza in condominio per il controllo della propria casa ma che inquadrano anche la proprietà privata o parte di essa di un altro condomino.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il legislatore europeo con il Regolamento UE 2016/679, ha inasprito l'impianto delle sanzioni amministrative pecuniarie dando maggiore uniformità tra gli stati all'interno dell'Unione Europea.



Rispetto alla Direttiva Madre 95/46/CE, il GDPR regola in modo dettagliato il quadro sanzionatorio dettando, oltre agli importi massimi edittali, anche i criteri di ponderazione delle sanzioni a vantaggio delle Autorità di controllo dei singoli stati membri.

L'articolo 83 del GDPR indica i casi nei quali l'Autorità di controllo può irrogare sanzioni e i cui importi possono variare in ragione della gravità dell'infrazione o della natura del destinatario (ad esempio se è impresa o persona fisica).

Esemplificando, abbiamo due livelli di sanzioni: 1° livello e 2° livello.

Più nel dettaglio, il Regolamento prevede che l'importo massimo comminabile per le infrazioni relative al **1° livello, è pari ad euro 10 milioni o per le imprese il 2% del fatturato totale annuo dell'esercizio precedente se maggiore.**

Violazioni per le quali si applicano sanzioni di 1° livello:

- ✓ Mancata progettazione della protezione dei dati prima di un trattamento o la mancata impostazione predefinita per la loro minimizzazione - privacy by design e by default - (art. 25);
- ✓ Non aver nominato i rappresentanti e/o i responsabili del trattamento (art. 28);
- ✓ Mancato riconoscimento della contitolarietà del trattamento (art. 26);
- ✓ Non aver istruito le persone autorizzate al trattamento - ex incaricati - (artt. 29-32);
- ✓ Non avere il registro dei trattamenti, quando obbligatorio (art. 30);
- ✓ Mancata cooperazione con l'Autorità di controllo;
- ✓ Mancata applicazione delle misure di sicurezza (art. 32);
- ✓ Mancata notificazione dell'avvenuta violazione dei dati (art. 33).

Con riferimento alla sfera condominiale e all'amministratore di condominio, ricadere in uno dei casi descritti è più facile di quanto si possa credere. Basti pensare all'installazione di telecamere che riprendano anche ingressi privati o ampie porzioni di suolo pubblico o che non vengano opportunamente impostati i tempi di registrazione



delle immagini, oppure non riuscire a dimostrare di aver formato i propri collaboratori al trattamento dei dati, e ancora non aver predisposto procedure automatiche di back-up dei dati o per il ripristino tempestivo degli stessi anche nei casi di incidenti materiali o procedure che non garantiscano la riservatezza e l'integrità dei dati come l'accesso non sicuro a una piattaforma web.

Al pari, possono essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie di **2° livello, fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato totale dell'esercizio precedente se superiore in caso di impresa**, quando, tra i vari, vengono usati comportamenti contrari a quanto segue.

Violazioni per le quali si applicano sanzioni di 2° livello:

- ✓ Ai principi base del regolamento o alle condizioni relative al consenso (artt. 5-6-7-9);
- ✓ Ai diritti degli interessati - informativa, accesso, rettifica o cancellazione dei dati, limitazione del trattamento, portabilità - (artt. da 12 a 22); 3. agli ordini impartiti dall'Autorità di controllo come la limitazione provvisoria o definitiva di un trattamento o il mancato accesso (art. 58).

Leggendo i diversi punti, è abbastanza facile poter essere sanzionati. Sarà sufficiente non rispettare uno dei diritti degli interessati.

Di contro lo stesso articolo 83 precisa che le sanzioni dovranno essere "in ogni caso effettive, proporzionate e dissuasive".

Questo significa che se anche all'Autorità di controllo è stato dato un **potere sanzionatorio elevato**, essa adotterà quei criteri affinché la sanzione sia proporzionata alle capacità reddituali della persona o al volume d'affari dell'impresa con lo scopo di dissuadere dal ripetere la stessa violazione.

Si comprende anche la difficoltà nell'indicare delle sanzioni amministrative pecuniarie minime, così come indicato nel D. Lgs 196/2003, se gli importi irrogabile sono riferiti a criteri di valutazione.

Se da un lato l'articolo 83 delinea le sanzioni amministrative pecuniarie sulla base delle violazioni, è vero anche emerge una discrezionalità da parte dell'Autorità di controllo circa l'opportunità o meno di infliggere sanzioni. Infatti, spesso si dimenticano i poteri dell'Autorità, che non sono esclusivamente quelli sanzionatori ma anche, e direi soprattutto, quelli correttivi come ad esempio:



- ✓ rivolgere avvertimenti o ammonimenti al titolare o al responsabile del trattamento quando questi potrebbero violare le disposizioni del regolamento;
- ✓ ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento il soddisfacimento delle richieste dell'interessato relative all'esercizio dei suoi diritti;
- ✓ conformare i trattamenti al regolamento entro un determinato termine;
- ✓ imporre la limitazione provvisoria o definitiva di un trattamento o la rettifica e/o cancellazione dei dati trattati.